

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 Settembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Moscati Prof. Enrico, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Segretario Dr. Antonio Metitieri.

**1) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SCIACCALUNGA PAOLO SEGUITO GARA AMICHEVOLE RAVENNA/MODENA DEL 13.8.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 7/DIV del 28.8.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna. Dispone l’addebito della tassa reclamo

IL PRESIDENTE  
Prof. Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 5 Settembre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete